



*Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*di concerto con*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

**VISTO** il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4;

**VISTO** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto - legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**VISTO** il decreto - legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

**VISTO** il decreto - legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'articolo 44-bis;

**VISTO** il decreto - legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante « Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

**VISTO** l'articolo 214, comma 3, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente



imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

**VISTO** l'articolo 214, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisca tramite decreto le modalità con cui tali imprese procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020;

**VISTO** l'articolo 214, comma 5-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale prevede che le risorse di cui al comma 3 del medesimo articolo 214 e non assegnate per le finalità del medesimo comma sono destinate a sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020;

**VISTO** l'articolo 214, comma 6, del predetto decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che subordina l'erogazione dei fondi alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

**CONSIDERATO** che di seguito alla notifica alla Commissione Europea della misura prevista dall'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 è tutt'ora in corso l'interlocutoria con gli organismi comunitari in ordine ad elementi di dettaglio chiesti per la valutazione della misura;

**RITENUTO** necessario, anche nelle more della decisione della Commissione Europea, procedere ad assumere l'impegno contabile per le imprese ferroviarie esercenti il trasporto passeggeri non soggetto ad onere di servizio pubblico in conseguenza delle gravi perturbazioni economiche subite per effetto della pandemia ancora in corso;

**CONSIDERATO** che al comma 5 dell'articolo suindicato è stabilito che le risorse complessivamente stanziare, sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020;

**VISTI** i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020, 7 settembre 2020, 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020 e 3 dicembre 2020, con i quali sono state adottate misure urgenti per contenere, gestire e fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n° 472 del 22 ottobre 2010, registrato dalla Corte dei Conti in data 9 novembre 2020 al n° 3454, a firma congiunta dei Ministri dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale sono state definite le modalità di concessione del contributo alle imprese ferroviarie, secondo quanto previsto dall'articolo 214, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;



**VISTA** la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022”;

**VISTO** il Decreto pubblicato in data 30 dicembre 2019 di Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020 - 2022”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 74190 del 20 giugno 2020 di attuazione del DL 34 del 2020;

**VISTA** la nota prot ITALO/P/20/304.001 del 30 ottobre 2020 con la quale la Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori ha presentato la richiesta di ammissione al contributo di cui all’art. 214 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 per l’importo di € 179.349.656,00 allegando la documentazione prevista dal D.I. 472 del 22 ottobre 2020;

**VISTA** la nota prot. 39784 del 30 ottobre 2020 con la quale Trenitalia ha presentato la richiesta di ammissione al contributo di cui all’art. 214 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 per l’importo di € 543.982.411 allegando la documentazione prevista dal D.I. 472 del 22 ottobre 2020;

**CONSIDERATO** di dover procedere prioritariamente e separatamente alla corresponsione del contributo riconosciuto alle imprese ferroviarie esercenti il servizio di trasporto passeggeri in considerazione delle ingenti perdite subite in conseguenza della pandemia tutt’ora in corso;

**RITENUTO** di poter procedere, allo stato, all’ammissibilità al contributo di cui all’art. 214 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 alle imprese Trenitalia S.p.A. e Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. secondo gli importi chiesti nelle istanze presentate, fatte salve le ulteriori verifiche previste dall’art. 10 del D.I. n° 472 del 22 ottobre 2020;

**RITENUTO** pertanto di poter procedere al riconoscimento della somma complessiva di euro 179.349.656,00 a favore di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e della somma complessiva di euro 543.982.411,00 a favore di Trenitalia S.p.A.

**TENUTO CONTO** di quanto specificamente previsto dall’articolo 9 paragrafo 5 del D.I. n° 472 del 22 ottobre 2010;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

L’impresa ferroviaria Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. è ammessa al contributo di cui all’art. 214 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 per un importo di **euro 179.349.656,00** (**Centosettantanovemilionitrecentoquarantanovemilaseicentocinquantasei/00**).

### **ART.2**

L’impresa ferroviaria Trenitalia S.p.A. è ammessa al contributo di cui all’art. 214 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 per un importo di **euro 543.982.411,00** (**Cinquecentoquarantatremilioninovecentottantaduemilaquattrocentoundici/00**).



**ART.3**

La gestione amministrativo-contabile delle risorse in argomento è affidata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - che procederà a tutti i necessari adempimenti contabili.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

**IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

